

- Slitta il documento unico di circolazione
- Rimborso accise... ma non agli euro 4
- Decontribuzione Sud e somministrazione
- Chiarimenti sulla formazione a distanza
- CQC e documentazione di fine corso
- Contributi per servizi postali
- Proroghe per i certificati ADR
- Novità per l'esame da consulente ADR
- Proroga regime transitorio per R.T.



## SLITTA IL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE

D.L. 1.04.2021 n.45 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 79 del 1.4.2021

Con questo Decreto legge, il termine di entrata in vigore del documento unico di circolazione e proprietà, già previsto alla data del 31 marzo 2021, è stato prorogato al 30 giugno 2021, per ovviare ai problemi

riscontrati sulle nuove procedure informatiche di introduzione del documento unico. Allo stato attuale tale documento non è previsto che si applichi ai veicoli pesanti.



## RIMBORSO ACCISE... MA NON AGLI EURO 4

Agenzia delle Dogane. Nota del 30.3.2021

Con questa nota l'Agenzia comunica la possibilità di presentare entro aprile 2021 le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi del primo trimestre 2021 (1° gennaio - 31 marzo). Dal beneficio, che ammonta a 214,18 euro per mille litri di gasolio, vengono esclusi (dal 1° ottobre 2020) non soltanto i veicoli Euro 3 antecedenti, ma anche, a partire dal 1° gennaio 2021, gli euro 4 (anche se di fatto sono abbastanza pochi).

**Modalità e software.** Ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l'indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti. L'Agenzia delle Dogane comunica anche che è disponibile sul sito [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

**Beneficiari e codice tributo.** Possono fruire dell'agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, purché diano prova dei consumi

effettuati attraverso le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell'agevolazione con modello F24 va utilizzato il codice tributo 6740.

**Compensazione.** L'Agenzia precisa che i crediti riferiti ai consumi relativi al 4° trimestre 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2023.

**Modalità di compilazione.** Nella dichiarazione la compilazione della colonna «km percorsi» del Quadro A-1 va fatta con attenzione, in quanto tale indicazione assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile. Le dichiarazioni devono essere trasmesse all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.



## DECONTRIBUZIONE SUD E SOMMINISTRAZIONE

Inps. Messaggio n. 1361 del 31.3.2021

Con questo messaggio, l'Inps fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'esonero contributivo nella misura del 30%, previsto, in favore dei datori di lavoro privati, dalla normativa d'emergenza Covid-19 («Decontribuzione Sud»). Più in dettaglio l'istituto specifica che le Agenzie di somministrazione hanno accesso al beneficio se il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività in una delle Regioni incentivate. La precisazione è importante perché l'Inps, in precedenza, aveva affermato che tale agevolazione contributiva non fosse applicabile nel caso in cui il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la

propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice, situate nelle aree svantaggiate, fosse inquadrato presso un'Agenzia di somministrazione ubicata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire del beneficio. Solo a seguito di alcuni indirizzi del ministero del Lavoro, l'Istituto afferma ora che, se il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio possa essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione.



## CHIARIMENTI SULLA FORMAZIONE A DISTANZA

Circolare MIMS 30.3.2021

Con questa circolare, il MIMS - Direzione Generale per la Motorizzazione - ha modificato una precedente circolare (del 22 dicembre 2020) sulla formazione a distanza (FAD), relativamente ai corsi di competenza della stessa Direzione. Vediamoli in sintesi.

**Lezioni teoriche conseguimento patenti e certificati di formazione ka e kb.** È consentita la FAD nei corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di guida e dei CAP nei soli territori previsti nel DPCM 2 marzo 2021 (art. 33 e 38), potendo sussistere in essi oggettiva difficoltà negli spostamenti necessari per raggiungere la sede del soggetto erogatore del corso.

L'erogazione e la fruizione dei corsi, anche con modalità FAD, non esime il soggetto erogatore del corso a svolgere comunque la lezione in presenza, presso la propria sede, nei giorni e negli orari stabiliti. Sono fatte salve disposizioni, anche più restrittive, eventualmente adottate da province e città metropolitane o dalle Regioni, nei limiti della competenza territoriale rispetto alla sede dell'autoscuola, ma comunque va considerato che tali disposizioni:

- non possono portare a sospendere le attività didattiche, né teoriche né pratiche, in quanto per legge devono effettuarsi entro precise scadenze, registrate nel sistema informatizzato del CED e modificabili solo per legge;
- non possono regolamentare in materia di esami teorici o pratici per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida in parola (patenti di tutte le categorie e CAP di tipo KA e KB) che restano di competenza del MIMS.

**Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC.** Questi corsi restano di esclusiva competenza del MIMS, anche sotto il profilo della vigilanza. Inoltre, in mancanza di docenti medici causa Covid, per la sola durata dell'emergenza in atto o fino a diverse disposizioni, è previsto che la parte di programma di qualificazione iniziale e di formazione periodica di tali docenti possa essere erogata dal docente insegnante di

teoria avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali, il cui contenuto in conformità ai programmi del corso sia attestato dal responsabile del corso stesso.

**Assenze.** Se manca connessione internet, a qualunque causa imputabile, la non partecipazione alle lezioni in modalità formazione a distanza, viene considerata assenza e se limitata nel tempo, la stessa varrà come assenza parziale riferita al/i blocco/blocchi di due (o quando consentito tre) ore in cui è suddivisa una lezione giornaliera.

L'erogazione delle lezioni della parte teorica del programma di qualificazione iniziale e di quelle di formazione periodica in modalità FAD, nei limiti su stabiliti, può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme webinar con modalità atte a garantire almeno l'apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali, mentre è vietato l'utilizzo di piattaforme aperte ad un pubblico indifferenziato come Facebook.

Per non vanificare l'attività di vigilanza sulla regolarità di corsi da parte degli UMC (verifica delle presenze, l'erogazione e la fruizione dei corsi, anche con modalità FAD) il soggetto erogatore del corso è tenuto a svolgere comunque la lezione in presenza. Ogni eventuale sospensione delle attività compresa quella relativa agli esami, o di proroga dei termini, può essere disposta esclusivamente con norma di legge.

**Corsi di conseguimento o rinnovo certificato di formazione professionale C.F.P.** Questi corsi spettano solo al MIMS, anche sotto il profilo della vigilanza. Il ricorso alla modalità FAD può avvenire attraverso l'utilizzo di piattaforme webinar, ma non tramite Youtube o Facebook, e non esime il soggetto erogatore del corso a svolgere comunque la lezione in presenza.

La circolare in vigore dal 31 marzo 2021 si applica anche ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC, nonché di conseguimento o rinnovo di CFP già approvati o avviati previa approvazione dell'Ufficio MOT.



## CQC E DOCUMENTAZIONE DI FINE CORSO

Circolare MIMS 30.3.2021

La circolare esclude che l'UMC possa imporre all'ente erogatore del corso di produrre nuovamente, alla conclusione del corso di qualificazione iniziale, la documentazione già inoltrata tempestivamente e secondo le modalità prescritte, relativa ai registri delle presenze, delle comunicazioni

di assenza o variazioni di calendario o d'indisponibilità dei docenti. Si tratta di documentazioni funzionali evidentemente alla rilevazione delle presenze ed alla verifica della regolarità e che dunque dovevano essere verificati dall'UMC in sede di visite ispettive nei tempi opportuni.

### IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.





## CONTRIBUTI PER SERVIZI POSTALI

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto con importi aggiornati

Il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato con decreto l'importo dei contributi che le imprese titolari di autorizzazioni generali e licenze individuali per i servizi postali devono versare annualmente al MISE.

L'ammontare del contributo è pari a 320,00 euro (in precedenza 319,00 euro) indipendentemente dal numero delle filiali dell'impresa, ma fino al 31 luglio si può pagare con un'integrazione dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione fino all'effettiva data di versamento.

Si prevede che il pagamento venga effettuato con bonifico bancario o postale (IBAN IT89C076011450000003338588), o su conto corrente con bollettino postale (c/c n.3338588 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo), specificando che l'importo è a favore del Bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art.14 e indicando in causale "contributo anno 2021 verifica e controlli" con codice fiscale del versante e numero dell'autorizzazione.

### ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



### PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD ISOLE	
GASOLIO EURO/000L	min	max	min	max	min	max
	1028	1040	1031	1051	1029	1061

rilevazione del 9.4.21

LA FEBBRE DEL GASOLIO



## PROROGHE PER I CERTIFICATI ADR

Il MIT ha comunicato di aver sottoscritto il 23 marzo scorso gli Accordi multilaterali M333 e M334 in materia di trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada (ADR), promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi.

In particolare, l'accordo M333 sui certificati di formazione del conducente deroga alle disposizioni dell'ADR, stabilendo che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 restino validi fino al 30 settembre 2021. Tali certificati possono esser rinnovati per 5 anni se il conducente dà prova di partecipazione ad un corso di aggiornamento e ha superato un esame entro il 1° ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza

del documento. L'accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti firmatarie dell'Accordo ADR. Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l'adesione, l'accordo continua a mantenere validità negli altri Paesi aderenti. L'accordo M334 verte sui certificati per il consulente della sicurezza e, in deroga alle disposizioni dell'ADR, è previsto analogamente al precedente che tali certificati sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restino validi fino al 30 settembre 2021 e possano prorogarsi di 5 anni dalla data della scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del 1° ottobre 2021. Tale accordo come il precedente mantiene validità fino al 1° ottobre tra le parti firmatarie.




## NOVITÀ PER L'ESAME DA CONSULENTE ADR

MIMS. Decreto del capo Dipartimento Trasporti del 4.03.2021 pubblicato in G.U. n. 71 del 23.3. 2021

Questo decreto introduce alcune modifiche all'esame di consulente per il trasporto di merci pericolose in casi di integrazione della specializzazione e di estensione della modalità di trasporto di un certificato di formazione in corso di

validità. Vediamole in dettaglio:

- Non è possibile richiedere la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, e il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863



- merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, e il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a coloro che sono titolari o richiedono la specializzazione relativa alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.
- Per chi intende conseguire il certificato di consulente anche per vie d'acqua interne, visto il ridotto numero di richieste, il ministero ha deciso di demandare la competenza alla Commissione operante presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Roma, integrata con esperto della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Coloro che intendono conseguire o estendere o rinnovare il certificato di consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie d'acqua interne, debbono dunque inoltrare domanda alla Commissione all'indirizzo PEC dell'UMC di Roma
- Le richieste di ammissione agli esami devono essere redatte secondo il facsimile prescritto, firmate digitalmente o corredate da copia documento di identità valido ed inviate alla Commissione di esame a mezzo PEC, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di bollo sul conto corrente postale 4028, all'indirizzo di posta elettronica certificata degli UMC. La richiesta di esame deve obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC in cui il candidato intende ricevere la convocazione e le comunicazioni. Le ricevute dei versamenti per sostenere l'esame vanno prodotte in originale all'inizio della prova, in assenza il candidato non potrà sostenerla.
- La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione coordina le attività delle Commissioni di esame e aggiorna la raccolta di quiz e studi dei casi, per le tre modalità di trasporto. Il materiale è disponibile sul sito «ilportaledellautomobilista» per la preparazione alla prova.
- Modificato l'esame per candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità e per quanto riguarda le integrazioni di una o più specializzazioni (diversa da quella per i prodotti petroliferi), e/o l'estensione per una o più modalità di trasporto. È vietato il rinnovo del certificato posseduto in contemporanea all'estensione della sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.

## PROROGA REGIME TRANSITORIO PER R.T.

Comitato Nazionale Albo gestori ambientali delibera n. 1 del 10.3.2021

Con questa delibera è stato prorogato al 16 ottobre 2022 il regime transitorio per i Responsabili Tecnici (RT) per un tempo pari alla durata della sospensione delle verifiche di aggiornamento causa Covid. Tutti gli RT già operanti dalla data del 16 ottobre 2017 potranno continuare ad operare, senza sottoporsi alla necessaria verifica di aggiornamento, oltre la data del 16 ottobre 2022 e sino al nuovo termine (comunque successivo al 1° gennaio 2023), che verrà reso noto.

Il Comitato ha inoltre disposto, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, che i Responsabili tecnici in regime transitorio possano assumere l'incarico per le classi superiori, fermo restando l'obbligo di dimostrare il requisito dell'esperienza professionale maturata, per la classe superiore nella quale intendono assumere l'incarico. Tale previsione si applica dal 10 marzo 2021 e fino ai 6 mesi successivi alla ripresa delle verifiche d'idoneità.



### CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4000	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6430	1,0200	0,2050	2,8680
60.000	0,4330	0,4000	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,3090	0,6800	0,1370	2,1260
80.000	0,3250	0,4000	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1430	0,5100	0,1030	1,7560
100.000	0,2600	0,4000	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	0,0410	0,4080	0,0820	1,5310



### CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3740	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,9150	1,1730	0,2050	3,2930
60.000	0,5330	0,3740	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,4840	0,7820	0,1370	2,4030
80.000	0,4000	0,3740	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,2690	0,5870	0,1030	1,9590
100.000	0,3200	0,3740	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1410	0,4690	0,0820	1,692

## COSTI DI GESTIONE MARZO 2021

Il mese di riferimento ha nuovamente presentato un robusto aumento del costo del gasolio, registrato sia in termini assoluti che di media ponderata, il quale sta continuando a caratterizzare l'attuale periodo di inizio primavera con nuovi preoccupanti incrementi dell'entità totale dei costi. Alcuni recenti eventi internazionali (es. recente incidente nel Canale di Suez) stanno producendo ulteriori tensioni sui mercati internazionali del greggio. Le altre voci di costo appaiono al momento stabili.